



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA CORTE DI APPELLO DI
ROMA**

II° SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

In persona dei seguenti Magistrati:

Dott.ssa Gianna Maria Zannella	Presidente
Dott. ssa Lucia Fanti	Consigliere
Dott. Camillo Romandini	Consigliere rel.

all'esito della camera di consiglio telematica del 21.11.2022, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente

SENTENZA

Nel giudizio civile iscritto al n. 1090/2017 tra:

ROMA CAPITALE (già Comune di Roma) in persona del l.r. p.t. (CF. 02438750586), elett.te dom.ta in Roma alla Via del Tempio di Giove 21 c/o gli Uffici della Avvocatura capitolina, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [REDACTED] e dall'Avv.to [REDACTED] che la rappresentano e difendono giusta procura in data 19.12.2028 allegata alla comparsa di costituzione di nuovi difensori.

- APPELLANTE -

CONTRO

[REDACTED] (CF. [REDACTED]) elett.te dom.ti in Mirabella Eclano alla Via [REDACTED] c/o lo studio degli Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] che le rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.

[REDACTED] srl. in persona del l.r. p.t. (CF. [REDACTED]) elett.te dom.ta in Roma alla Via [REDACTED] c/o lo studio dell'Avv.to [REDACTED] rappresentata e difesa dagli



Avv.ti [REDACTED] giusta procura a margine della comparsa di costituzione.

[REDACTED] S.p.A., già denominata F [REDACTED] S.p.A., in persona del l.r. p.t. (CF. [REDACTED] elett. dom.ta in Roma al C.so [REDACTED] c/o lo studio dell'Avv.to [REDACTED] che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione.

- APPELLATE -

[REDACTED] - [REDACTED] (CF. [REDACTED]

- APPELLATA CONTUMACE -

Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 14199/2016.

Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.

MOTIVAZIONE

La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.

Con atto di citazione ritualmente notificato, Roma Capitale ha impugnato la sentenza n. 14199/16 con cui il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda risarcitoria proposta da [REDACTED] e [REDACTED] in conseguenza del sinistro stradale nel quale la prima era rimasta coinvolta in data 11.2.2009 allorchè, nel mentre percorreva a bordo del ciclomotore di proprietà della seconda la strada denominata [REDACTED] all'incrocio con Via dell'Arte, alle ore 9,15 , era rovinata a terra a suo dire a causa di una buca presente sul manto stradale non segnalata e totalmente invasa dall'acqua piovana così da essere totalmente invisibile, ha così pronunciato;

“condanna Roma Capitale in persona del Sindaco p.t. al risarcimento dei danni che liquida in favore di [REDACTED] nella complessiva somma di € 7.200,00 e in favore di [REDACTED] nella complessiva somma di € 1.800,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;



condanna Roma Capitale in persona del Sindaco p.t. al pagamento delle spese di causa che liquida in favore delle attrici in complessivi € 6.000,00 per compensi oltre IVA, CAP e spese generali;

condanna Roma Capitale in persona del Sindaco p.t. al pagamento in favore delle attrici ai sensi dell'art. 96 co. III^o della somma di € 12.000,00;

condanna Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t. al pagamento in favore dell'Erario di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, mandando alla Cancelleria per la riscossione;

condanna la [REDACTED] srl. in persona del l.r. p.t. al rimborso in favore di Roma Capitale di ogni somma erogata nei confronti delle attrici, in condanna del punto 1);

condanna la [REDACTED] a manlevare la [REDACTED] srl. di ogni esborso;

compensa le spese di causa fra la [REDACTED] srl. e Roma Capitale e spa, Le [REDACTED]

condanna la spa [REDACTED] al pagamento in favore dell'Erario di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, mandando alla cancelleria per la riscossione;

dispone con separata ordinanza, l'invio degli atti e della sentenza alla Procura Generale della Corte dei Conti per la valutazione dei danni erariali.

Sentenza esecutiva".

A sostegno del gravame l'appellante ha posto le seguenti doglianze:

- A) Violazione, errata applicazione di legge, avuto riguardo al dettato normativo di cui al D.L.vo n. 28/10; erronea valutazione ed interpretazione degli elementi di fatto, difetto di istruttoria, erroneo accertamento in capo all'Amministrazione degli estremi da responsabilità da custodia ai sensi degli artt. 2051, 2043 c.c. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 2051/2043 c.c.;
- B) Mancata prova del fatto presupposto della pretesa risarcitoria. Violazione ed errata applicazione dell'art. 2697 c.c. Difetto e contraddittorietà di motivazione della



sentenza. Erronea valutazione delle risultanze istruttorie e delle circostanze addotte a fondamento della pretesa. Mancata prova del nesso causale tra l'evento ed il danno. Violazione e falsa applicazione dell'art 96 comma 3 c.p.c..

Ha, pertanto, concluso nei seguenti termini:

“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in accoglimento del presente appello e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, annullare e riformare l'impugnata sentenza n. 14199/16 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, depositata in data 14.7.2016 e non notificata, nella parte in cui, accogliendo la domanda di parte attrice, ha condannato “Roma Capitale in persona del Sindaco p.t al risarcimento dei danni che liquida in favore di [REDACTED] nella complessiva somma di € 7.200,00 e a favore di [REDACTED] nella complessiva somma di € 1.800,00...2. Al pagamento delle spese di causa che liquida in favore delle attrici in complessivi € 6.000,00...3) al pagamento in favore delle attrici ai sensi dell'art 96 c.p.c. comma III^ della somma di € 12.000,00; 4) al pagamento in favore dell'Erario di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio; e, per l'effetto, rigettare la richiesta di risarcimento azionata dalle signore [REDACTED] e [REDACTED] nel primo grado, accertando e dichiarando la mancanza di responsabilità della deducente amministrazione in relazione all'evento dannoso di lite, ovvero accertando come la domanda sia rimasta sfornita di prova e di allegazioni istruttorie e di fatto; e per l'effetto, annullando e riformando la stessa, con il rigetto della domanda delle attrici come formulata nel primo grado del giudizio; conseguentemente, annullare il capo accessorio della sentenza con la quale l'appellante p.a. è stata condannata al pagamento della somma di € 12.000,00 ex art. 96 cpc. III^ co. giusti i motivi tutti sopra esposti, in subordine, nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta la domanda principale di annullamento della sentenza con rigetto della domanda attorea, limitare la condanna risarcitoria alle sole spese materiali documentate e limitare la condanna risarcitoria alle sole spese mediche documentate limitando la condanna risarcitoria alla diversa e minore somma che sarà accertata , anche in seguito alla istruttoria processuale della presente fase del giudizio; ancora in subordine, nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta la domanda principale di annullamento della sentenza con rigetto della domanda attorea, riformare la sentenza annullando il capo della stessa con la quale Roma Capitale è stata condannata al pagamento delle spese di lite, nel senso di dichiarare la [REDACTED] srl. appellata, già condannata a



manlevare Roma Capitale delle somme oggetto di condanna risarcitoria (come da capo non gravato col presente appello), alla manleva anche delle spese legali dovute da Roma Capitale, atteso che l'obbligo di rifondere i danni a terzi assunto contrattualmente dal terzo appaltatore, come documentato in giudizio, deve correttamente intendersi estendersi anche agli esborsi accessori da condanna alla refusione delle spese da soccombenza giudiziale: ancora in subordine, e sempre nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta la domanda principale di annullamento della sentenza con rigetto della domanda attorea, riformare la decisione impugnata e annullare in ogni caso il capo della sentenza con la quale l'appellante p.a. è stata condannata al pagamento della somma di € 12.000,00 ex art. 96 c.p.c. III^o co. , non ricorrendo le condizioni di cui alla invocata norma codicistica per la condanna della p.a. al pagamento delle somme ex art. 96 cpc. giuste le ragioni su esposte; in ogni caso, ed in subordine, annullare il capo della sentenza sull'obbligo della p.a. appellante alla refusione degli oneri da C.U. . Tanto, previa sospensione della efficacia esecutiva della decisione, ricorrendo i presupposti di fumus, giusto quanto sinora esposto, nonché del periculum, sotto il profilo della non agevole ripetitività delle somme. Con vittoria di spese di lite ed onorari del doppio grado di giudizio”.

Si sono costituite [REDACTED] le quali, nel contestare l'avverso gravame in quanto infondato in fatto e diritto, hanno invece concluso nei seguenti termini:

“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'appello proposto perché del tutto infondato sia in fatto che in diritto.

Con la condanna dell'appellante a tutte le spese e competenze del doppio grado di giudizio”.

Anche [REDACTED] s.r.l. si è costituita così a sua volta concludendo:

“Voglia L'Ecc.mo Giudicante adito, ogni contraria istanza e deduzione respinta, così provvedere:

- 1) Rigettare l'appello di Roma Capitale relativamente alla domanda di manleva di quest'ultima parte di [REDACTED] srl. per il pagamento delle spese di lite, per tutti i motivi sopra esposti, confermando la sentenza di primo grado sul capo della



compensazione delle spese di causa fra [REDACTED] srl. e Roma Capitale e [REDACTED]

- 2) Nell'ipotesi di rigetto del proposto appello, confermare la sentenza sul capo della condanna della compagnia di assicurazioni [REDACTED] spa (già [REDACTED] s.p.a.), in persona del l.r. p.t., a manlevare e/o rivalere quanto la [REDACTED] srl. fosse eventualmente chiamata a rispondere a titolo di risarcimento danni in favore delle attrici (e/o del Comune di Roma) oltre spese legali e spese di ctu. disponendo a carico della Compagnia il pagamento integrante e diretto ex art. 1917 comma 2 c.c. in favore di parte attrice.
- 3) In subordine, in caso di riforma della sentenza di primo grado, condannare le attrici alla restituzione della somma di € 3.000,00, oltre interessi, già corrisposti a titolo di franchigia, dalla [REDACTED] srl. nella misura di € 1.200,00 in favore della signora [REDACTED] e di € 1.800,00 in favore della signora [REDACTED]

[REDACTED] s.p.a., nel costituirsi, ha invece così concluso:

“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via principale, respingere in toto le richieste formulate da Roma Capitale nell'atto di citazione in appello, introduttivo del presente procedimento, in quanto infondate in fatto e diritto e conseguentemente confermare integralmente la sentenza n. 14199/2016, resa inter partes, nell'ambito del procedimento R.G. n. 70421/2011 del Tribunale civile di Roma, nella persona del Dr. [REDACTED] pubblicata in data 14.7.2016 e non notificata;

in via principale alternativa, nel caso in cui l'appello proposto da Roma Capitale dovesse essere accolto in ordine all'an debeatur, con conseguente rigetto della domanda proposta dalle parti attrici, signore [REDACTED] e [REDACTED] come formulata nel primo grado di giudizio ovvero, nel caso in cui l'appello proposto da Roma Capitale dovesse essere parzialmente accolto in ordine al quantum debeatur, liquidato in sentenza per il risarcimento dei danni in favore delle parti attrici in primo grado, con limitazione della richiesta risarcitoria alla diversa e minore somma che sarà accertata, si chiede che venga ordinato alle parti attrici la restituzione di quanto percepito in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.



Va preliminarmente dichiarata la contumacia di [REDACTED]
[REDACTED] non costituitesi benchè ritualmente citate.

Venendo all'esame dei singoli motivi di appello, e prendendo le mosse dalla ritenuta erroneità della sentenza in punto di ricostruzione del sinistro e della attribuibilità della relativa responsabilità anche in capo a Roma Capitale, pur in presenza di un contratto di appalto per la manutenzione della strada con la [REDACTED] srl, l'appellante lamenta che pur non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria, come pure sarebbe stato necessario, il Tribunale avrebbe ricavato il proprio convincimento sulla base del solo verbale della Polizia Municipale, avendo altresì valorizzato la ulteriore circostanza che la ditta sopravvenuta sarebbe stata costretta all'impiego di grande quantità di materiale per coprire la buca situata sul manto stradale, non visibile e ricoperta di acqua così da costituire una vera e propria insidia.

Sarebbe stato palesemente violato il disposto di cui all'art. 2697 c.c. in tema di riparto dell'onere della prova incombente sulle attrici.

In ogni caso, risulterebbe violato anche il disposto dell'art. 2051 c.c. essendo pacifico che "la presunzione di responsabilità per danni da cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c. non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non risulti possibile – all'esito di un accertamento da svolgersi da parte del giudice di merito in relazione al caso concreto, esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa" (Cass. Sez. III[^] 22.4.2010 n. 9546).

La dogianza non è meritevole di accoglimento.

In effetti, dalla documentazione acquisita dal Primo Giudice, emerge come al sinistro abbiano presenziato gli Agenti della Polizia Municipale del Comune di Roma i quali hanno confermato la dinamica dell'incidente causato dalla presenza di una buca di grosse dimensioni posta al centro della intersezione tra le due strade principali, coperta dalla pioggia caduta tanto da richiedere la sua risistemazione con l'utilizzo da parte di Strade sicure di un grosso quantitativo di materiale subito dopo l'incidente stesso.

Tale ricostruzione è stata riportata nel verbale di accertamento che, come noto, fa piena prova fino a querela di falso.



Deve, per tali, ragioni, dirsi pienamente raggiunta la prova dell'incidente e del nesso eziologico tra la buca presente sull'asfalto e la caduta di cui è rimasta vittima la conducente del ciclomotore.

Quanto, poi, alla sussistenza della responsabilità del Comune e, quindi, di Roma Capitale, non è condivisibile il richiamo operato dall'appellante atteso che se è ben vero che la buca, certamente non formatasi in modo improvviso attese le sue dimensioni, non è stata segnalata per la sua pericolosità come pure sarebbe stato necessario, la S.C. ha avuto modo di affermare il principio per cui l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (ai sensi degli artt. 16 e 28 della l. n. 2248, all. F, del 1865; art. 14 del d.lgs. n. 285 del 1992; per i Comuni, art. 5 del r.d. n. 2506 del 1923) nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima (Cass., Sez. III, ordinanza n. 18325 del 12.7.2018). Né può essere esclusa la responsabilità dell'Ente per la eventuale disattenzione dello stesso utente della strada, non essendo essa sufficiente di per sé ad escludere la responsabilità del custode, come affermato recentemente dalla S.C. (cfr. Cass., Sez. III, sentenza n. 4035 del 16.2.2021). Quest'ultima è infatti esclusa soltanto dal caso fortuito, intendendosi come tale un evento che *praevideri non potest*. Pertanto, la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa, in una zona anche assolutamente centrale della città. Tuttavia, come sopra detto, nel caso di specie, il Comune non ha dimostrato di aver adottato neanche le minime cautele necessarie a segnalare la presenza della buca sulla strada e, tanto meno, alla stregua della ricostruzione del sinistro per come operata dagli Agenti presenti sul posto, è individuabile per le condizioni di tempo e di luogo alcuna responsabilità, neanche a titolo di concorso, della conducente del mezzo.

Né può dirsi essere venuta meno la responsabilità dell'Ente dovendosi la stessa ricadere solo sulla appaltatrice, nei cui confronti, infatti, esisteva un preciso obbligo di vigilanza da parte di Roma Capitale.



Per i suesposti motivi, deve peraltro ritenersi superata ogni ulteriore questione relativa alle conseguenze della mancata comparizione da parte di Roma Capitale alla mediazione, non essendo revocabile in dubbio che tale circostanza non potrebbe che comportare un ulteriore elemento gravemente indiziario a carico proprio della stessa.

Anche in punto di quantum, la appellante lamenta la erroneità della sentenza in relazione ai criteri adottati dal Giudice di prime cure con specifico riferimento alla mancata allegazione probatoria, alla applicazione della rivalutazione alle conclusioni del ctu. e al riconoscimento del danno morale in favore della parte danneggiata in assenza della prova del presupposto fatto/reato.

Anche tale censura non coglie tuttavia nel segno.

Quanto alle contestazioni della espletata ctu., il gravame è assolutamente generico non essendo state indicate neanche le ragioni specifiche di non condivisione delle conclusioni dell'Ausiliario del Giudice.

Anche in ordine alla rivalutazione del danno dal momento del sinistro alla presente sentenza, altrettanto la contestazione è assolutamente generica, ferma restando, in ogni caso, che solo attraverso tale sistema si rende effettivo (come in modo corretto rilevato dal Tribunale), il principio per cui il patrimonio del creditore danneggiato deve essere ricostruito per intero in considerazione del potere di acquisto del denaro al momento del sinistro, ben diverso da quello attualizzato al momento della decisione.

Né, attraverso gli interessi applicabili sulla somma via devalutata e rivalutata al momento della sentenza, nonché gli ulteriori interessi da tale momento al saldo effettivo, può dirsi essere operante un fenomeno di anatocismo illegittimo, essendo il calcolo di tali ulteriori interessi applicabili in applicazione della nota sentenza della S.C. del 17.2.1995 n. 1712.

Quanto agli altri motivi di gravame, tutti traenti spunto dal comportamento censurato dal Tribunale tenuto da Roma Capitale, essi non sono ugualmente meritevoli di accoglimento.

Il Tribunale, infatti, ha evidenziato come la mancata comparizione della appellante alla mediazione ai sensi dell'art. 5 D.L.vo 28/2010, a cui pure le parti erano state ritualmente invitate, costituisca fonte di grave responsabilità processuale di essa.



Sul punto, quale principale motivo di censura, Roma Capitale ha indicato la sussistenza della piena giustificazione alla sua mancata partecipazione atteso che, in caso contrario, essa sarebbe stata pregiudicata nei suoi rapporti con la [REDACTED] srl. nei cui confronti non avrebbe più potuto esercitare azione di rivalsa.

Tale giustificazione è stata giustamente ritenuta immeritevole di accoglimento, non essendo revocabile in dubbio che in primo luogo si tratta di una questione di merito e, in quanto tale, non idonea a giustificare la mancata partecipazione ed inoltre alcun pregiudizio Roma Capitale avrebbe certamente subito dalla partecipazione alla mediazione, rimanendo del tutto impregiudicato ogni suo eventuale diritto nei confronti della appaltatrice. Né, d'altro canto, può essa trovare fondamento nella presunta infondatezza delle avverse domande.

Le conseguenze che ne ha tratto il Tribunale, pertanto, appaiono assolutamente congrue anche in tema di valutazione del comportamento processuale di Roma Capitale che il Giudicante, in applicazione dell'art. 96 comma III^o c.p.c., con motivazione approfondita a cui la Corte ritiene di aderire.

In verità, il Tribunale ha ritenuto sussistere in capo alla appellante non solo la colpa grave da parte della P.A. ma addirittura il dolo, tanto aver disposto con separata ordinanza la trasmissione degli atti al Procuratore della Corte dei Conti per la valutazione in ordine alla sussistenza di un eventuale danno erariale.

Il Collegio ritiene che verosimilmente più che di dolo si è trattato di colpa grave da parte dell'Ente che ben avrebbe potuto prendere parte alla mediazione senza alcun pregiudizio per i propri diritti, tanto più che in ogni caso alcun effetto diverso può dirsi essere derivato in ordine alla stessa economia processuale se non in termini svantaggiosi proprio per l'Ente.

Anche tale motivo di doglianza deve essere, pertanto, respinto.

Analogamente è a dirsi anche con riferimento all'ultima censura relativa alla mancata condanna della [REDACTED] srl., pure condannata a manlevare essa appellante dai danni liquidati in favore delle appellate principali, in ordine alla mancata pronuncia di condanna al rimborso delle spese processuali, atteso che la partecipazione alla mediazione da parte di



Roma Capitale ben avrebbe potuto portare ad una definizione dei rapporti anche tra quest'ultima e la appaltatrice senza pervenire alla definizione in via giudiziaria.

L'appello va, in definitiva, totalmente respinto con la conseguente conferma della sentenza appellata.

Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 14199/2016 proposto da Roma Capitale, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:

Dichiara la contumacia di [REDACTED].

Rigetta appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.

Condanna l'appellante alla rifusione in favore delle sole parti appellate costituite delle competenze del presente grado che liquida per ciascuna in € 5.532,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

dà atto che sussistono per l'appellante i presupposti richiesti dall'art 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, sper il versamento del doppio del C.U. se dovuto.

Così deciso alla camera di consiglio telematica dell'11.11.2022.

Il Presidente

Dr.ssa Gianna Maria Zannella

Il Consigliere Relatore

Dr. Camillo Romandini

